



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Eleonora Bruno, nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 10360 dell'anno 2024, ha pronunciato il seguente

DECRETO

dato atto che in data 30 agosto 2024 si è svolta, in camera di consiglio e con la partecipazione del difensore nominato, avv. Rosa Emanuela Lo Faro, l'udienza prevista dagli artt. 6 comma 5 del decreto legislativo n. 142/2015 e 14 commi 4 e 4 bis del decreto legislativo d.lgs. n. 286/1998, per la convalida del provvedimento emesso in data 29 agosto 2024 dal Questore di Agrigento di trattenimento presso "appositi locali, delle strutture di cui all'art. 10 ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella provincia di Agrigento" dello straniero [REDACTED], nato in Tunisia [REDACTED] codice CUI. 04X4FWK, di cittadinanza tunisina;

preso atto che il provvedimento di trattenimento disposto a Porto Empedocle in data 29 agosto 2024 è stato notificato allo straniero in pari data, alle ore 18.17 ed è stato trasmesso a questo Tribunale, in data 30 agosto 2024;

ritenuto, pertanto, che sono stati rispettati i termini previsti dal citato articolo 14 commi 3 e 4;

considerato che il provvedimento di trattenimento è stato adottato ai sensi dell'art. 6 bis del decreto legislativo n. 142/2015, rubricato "Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25";

rilevato, infatti, che nel suddetto provvedimento si legge che il richiedente "ha presentato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale in data 29 agosto 2024, ai sensi dell'art. 28 bis c. 2 lett. b) e lett. b-bis) del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25. In particolare: lo straniero ha presentato la suddetta domanda direttamente alla frontiera di Porto

Empedocle, individuata dal decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2019 ed è proveniente da un Paese designato come sicuro dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, del 7 maggio 2024";

rilevato che la provincia di Agrigento, ove si trovano Lampedusa e Porto Empedocle, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2019, è stata individuata come zona di frontiera o di transito;

considerato, peraltro, che l'inclusione della Tunisia nel novero dei paesi di origine sicura di cui all'art. 2 - bis del D. lgs. n. 25/2008 è stata recentemente confermata con decreto ministeriale del 7 maggio 2024;

considerato che il presidente della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Agrigento, con provvedimento del 29 agosto 2024, comunicato contestualmente all'interessato, ha disposto che la domanda sia valutata con procedura accelerata di frontiera, ai sensi dell'articolo 28 bis comma 2 bis) del decreto legislativo n. 25/2008;

ritenuto, pertanto, che lo straniero riveste la qualifica di richiedente la protezione internazionale la cui domanda è valutata nell'ambito di una procedura di frontiera ai sensi dell'art. 28 bis comma 2 bis) del decreto legislativo n.25/2008, in quanto proveniente da un Paese designato di origine sicura;

rilevato che, in casi come questi, ai sensi dell'art. 6 bis del decreto legislativo n. 142/2015, il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera "al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato" e qualora "non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria";

considerato che, nel caso in esame, come emerge dal provvedimento di cui si chiede la convalida, "il richiedente non ha consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità;

non ha presentato la garanzia finanziaria prevista dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 maggio

2024, né ha dichiarato di volersene avvalere”;

rilevato, a tale ultimo proposito, che il Questore di Agrigento ha determinato la suddetta garanzia finanziaria nella misura di € 3.500,00 con provvedimento del 29 agosto 2024, comunicato in pari data all’interessato, il quale ha dichiarato di non volersi avvalere della garanzia finanziaria come alternativa al trattenimento;

ritenuto che, per quanto all’udienza di convalida, il richiedente abbia poi dichiarato di avere mutato parere, allo stato non ha comunque prestato la garanzia richiesta e non è possibile sospendere la decisione sulla convalida, dovendosi valutare la legittima del trattenimento entro i termini di legge e allo stato degli atti;

considerato che, nel caso concreto, il Questore ha rilevato che il richiedente:

“È stato recuperato a seguito di sbarco autonomo sull’isola di Lampedusa da un assetto della Guardia di Finanza;

- Era già stato colpito da provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Macerata in data 27/02/2021, ai sensi dell’art. 13 del T.U.I., ed eseguito in data 08/03/2021;

- All’atto del precedente ingresso clandestino in territorio nazionale, non ha formalizzato la richiesta di protezione internazionale;

- per il suo reingresso in territorio nazionale è stato tratto in arresto in data 25/08/2024 dalla Squadra Mobile di Agrigento e successivamente scarcerato con nulla osta all’espulsione da parte della competente A.G.;

- il cittadino straniero annovera numerosi precedenti di Polizia e giudiziali tra i quali una condanna per furto agg.to, varie notizie di reato per furto agg.to e per reati in materia di stupefacenti, violazioni amministrative ex art. 75 D.P.R. 309/90 e 15 T.U.L.P.S., oltre a risultare anche un allontanamento volontario da una struttura per minori dove era stato collocato a seguito della sua declinazione di generalità riconducibili a minore, ma contrastanti con quelle fornite in precedenti controlli di Polizia;

- non ha fornito né sono emersi elementi tali da garantire l’effettività della sua reperibilità e che, quindi, il medesimo permanga a disposizione dell’autorità nelle more dell’accertamento del suo diritto ad entrare nel territorio dello stato;

- facendo reingresso in Italia in violazione del divieto conseguente all’esecuzione dell’espulsione

adottata dal Prefetto di Macerata, ha dato prova di avere attitudine a non rispettare le leggi dello Stato";

osservato pertanto che, nel caso in esame, il Questore di Agrigento ha ritenuto di disporre il trattenimento del richiedente in quanto *"sulla base delle evidenze di cui sopra"* non è assicurata *"la reperibilità del richiedente nel corso della procedura accelerata"*;

rilevato che in base all'art. 8 par. 2 della direttiva accoglienza 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il trattenimento, ammissibile solo nelle ipotesi tassative di cui all'art. 8, par 3, può essere disposto *"ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso (...) salvo se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive"*;

dato atto che in base all'art. 9 para. 2 della medesima direttiva: *"Il trattenimento dei richiedenti asilo è disposto per iscritto dall'autorità giurisdizionale o amministrativa. Il provvedimento di trattenimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quali si basa"*;

ritenuto, in definitiva, che secondo la direttiva n.2013/33 i richiedenti possono essere trattenuti soltanto in *circostanze eccezionali*, in base ai principi di *necessità* e di *proporzionalità* del provvedimento (15 considerando): il trattenimento è *l'ultima risorsa* e può essere applicato solo dopo che tutte le misure alternative al trattenimento siano prese in considerazione (20 considerando);

dato che, nel caso in esame, il provvedimento del Questore risulta motivato sulla scorta della situazione concreta dell'interessato.

In particolare, è stato evidenziato e documentato che lo straniero:

- aveva già fatto ingresso in Italia nell'anno 2014;
- risulta destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Ancona data 20 luglio 2017;
- risulta destinatario di espulsione emesso dal Prefetto di Macerata in data 27 febbraio 2021;
- con tale provvedimento, debitamente tradotto, l'interessato era stato avvisato che non poteva rientrare nel territorio italiano, prima del trascorrere di cinque anni dalla data di effettivo allontanamento dallo Stato, salvo speciale

autorizzazione, e che in caso di trasgressione di tale divieto sarebbe stato punito con la reclusione da uno a quattro anni e nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera;

- come emerge dall'ultimo provvedimento di espulsione sopra richiamato, il trattenuto ha subito nel marzo del 2017 una condanna con giudizio abbreviato per il reato di cui all'art. 625 comma 1 parte 2 c.p. alla pena di mesi sei e, giorni venti di reclusione;
 - nel precedente ingresso nel territorio nazionale non ha formalizzato richiesta di protezione internazionale;
 - in data 11 novembre 2020, risulta essersi allontanato arbitrariamente dalla struttura in cui era stato inserito a seguito della declinazione di generalità riconducibili ad un minore (ma contrastanti con quelle fornite in precedenti controlli di polizia) senza fare più rientro;
 - è stato arrestato per il suo reingresso nel territorio nazionale in data 25 agosto 2024 per il reato previsto e punito dall'art. 13 comma 13 del D. lgs 286 del 1998, *"perché essendo destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Macerata in data 27 febbraio 2021, notificato in data 28 febbraio 2021 ed eseguito in data 8 marzo 2021 attraverso la frontiera aerea di Palermo, rientrava illegalmente nel territorio dello Stato prima del decorso di anni cinque, senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno e senza l'autorizzazione per il ricongiungimento familiare"*;
 - dato atto che nel provvedimento si legge, ancora, che sulla scorta di tali circostanze lo straniero:
 - *"ha dato prova di avere attitudine a non rispettare le leggi dello Stato"*;
 - *"non ha fornito né sono emersi elementi tali da garantire l'effettività della sua reperibilità e che quindi il medesimo permanga a disposizione dell'autorità nelle more dell'accertamento del suo diritto ad entrare nel territorio dello stato"*;
- dato atto che la circostanza del rimpatrio a seguito di provvedimento di espulsione e del precedente penale per furto risultano confermate dallo stesso trattenuto in udienza;

rilevato che, nel caso in esame, a dovere essere valutata non è la pericolosità sociale del trattenuto (come dedotto dal difensore nella memoria) bensì la necessità e proporzionalità della misura del trattenimento in relazione alla personalità dell'interessato e alle circostanze del caso concreto;

ritenuto, effettivamente, che le circostanze sopra rappresentate inducono a ritenere che l'unica misura necessaria a garantire lo scopo normativo previsto dall'art. 6 *bis* del d.lgs. 142/2015, ovverosia accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato durante lo svolgimento della procedura in frontiera, sia quella del trattenimento;

considerato, infatti, che tutti gli elementi sopra evidenziati, quali la condanna per furto aggravato del 2017, l'allontanamento dalla comunità nel 2020, l'indicazione di dati anagrafici non veritieri e riconducibili ad un soggetto minorenni, nonché il rientro in Italia, nonostante il divieto impostogli dall'Autorità e senza alcuna autorizzazione - sono indici sintomatici del fatto che sia altamente probabile che lo stesso, ove non trattenuto, si renda irreperibile dandosi alla fuga ed, al contempo, che un'altra misura meno afflittiva del trattenimento non sia in concreto applicabile;

considerato che il richiedente, allo stato, non risulta rientrare in alcuna delle categorie di persone nei confronti delle quali, ai sensi degli artt. 17 del d.lgs. 142/2015 e 28 *bis* ultimo comma del d.lgs. 25/2008, è preclusa l'applicazione delle procedure accelerate e dunque, per quel che rileva nel caso concreto, la procedura accelerata in frontiera con conseguente possibilità di trattenimento;

rilevato, infatti, che il richiedente è un uomo di 27 anni giunto in Italia senza figli minori e in buone condizioni di salute, come risulta dal certificato di idoneità sanitaria del 29 agosto 2024 da cui emerge che *"in atto non si evidenziano patologie degne di nota"*;

ritenuto, dunque, che alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il provvedimento di trattenimento deve essere convalidato.

P.Q.M.

visto l'art. 6 *bis* del decreto legislativo n. 142/2015

CONVALIDA

Il provvedimento datato 29 agosto 2024 con il quale il Questore di Agrigento ha

disposto il trattenimento di [REDACTED], CUI
04X4FWK presso il Centro Trattenimenti per richiedenti protezione internazionale di
Porto Empedocle.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di
competenza.

Così deciso in Palermo, il 31 agosto 2024

*Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma
digitale dal Giudice relatore designato Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni
del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche
sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*